

STATUTO

**MAMMA CHIOCCIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ENTE DEL TERZO SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROVILLARI CS VIA CAVALIERI
DI MALTA SNC

Numero REA: CS - 211583

Codice fiscale: 03109470785

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

	3) di prendere atto che la presente trasformazione avrà effetto solo decorso	
	il termine di 60 (sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari	
	previsti dall'art. 2500-nonies, commi 1 e 2 c.c., termine entro il quale i	
	creditori sociali potranno fare opposizione;	
	4) di autorizzare il signor Di Maio Gaetano a compiere quanto necessario	
	per espletare tutte le formalità occorrenti per l'esecuzione e l'efficacia della	
	deliberazione sopra adottata, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica	
	eventualmente richiesta dal competente Ufficio del Registro delle Imprese;	
	5) di adottare ed approvare lo Statuto sociale che riporta le norme sul	
	funzionamento societario come in appresso articolate:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 Denominazione, sede e durata	
	E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, la società cooperativa sociale	
	denominata:	
	"MAMMA CHIOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -	
	ENTE DEL TERZO SETTORE"	
	in sigla "MAMMA CHIOCCIA SOC. COOP. SOCIALE ETS".	
	La sede della società è fissata nel Comune di Castrovillari, all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese,	
	ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire,	
	trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio,	
	uffici amministrativi, succursali, filiali senza stabile rappresentanza, nonché	

	trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasferimento o la	
	soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune	
	diverso da quello sopra indicato.	
	La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e	
	le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste dalla Legge n.	
	381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti	
	il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519	
	c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle	
	norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero	
	dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti	
	unità.	
	Art. 2 – Adesioni	
	La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso la Cooperativa potrà aderire	
	alle Associazioni Nazionali di categoria ed ai relativi organismi periferici,	

	provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della Legge n. 381/1991 non	
	ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini	
	sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma della Legge 3	
	aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio	
	lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto	
	associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di	
	associazione in partecipazione, con cui contribuisce, comunque, al	
	raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6	
	della Legge n. 142/2001.	

	La cooperativa può operare anche con terzi, sia pubblici sia privati, in conto	
	proprio o per conto terzi.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come definita all'articolo	
	precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, in	
	relazione al settore di attività di cui alla lettera a) dell'art. 1 Legge n.	
	381/1991, intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di	
	servizi sociali orientati a persone che si trovano in stato di bisogno e di	
	emarginazione senza preclusione alcuna nei confronti di minori, disabili	
	fisici o psichici, tossicodipendenti, immigrati, rifugiati politici, anziani, etc.	
	In relazione a ciò, la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto o in convenzione,	
	l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari,	
	educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività	
	nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche	
	lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o	
	di persone svantaggiate, quali:	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole	
	d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi,	
	doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a	
	domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di:	
	bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori	
	con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	

	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di	
	vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni	
	altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e	
	assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria,	
	socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per	
	bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione	
	per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi	
	compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza,	
	l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini,	
	giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi	
	compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che	
	vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze	
	sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e	
	centri di accoglienza per immigrati;	
	- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore	
	dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli	
	immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non	
	accompagnati;	
	- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività	
	e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e	
	sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale e	

	sociale;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case	
	famiglia, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni	
	altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e	
	all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti	
	in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di	
	portierato sociale;	
	- la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione	
	a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari	
	di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria,	
	provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle	
	pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di	
	soggiorno, eccetera;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi a favore di persone in	
	condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti	
	condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione	
	di ogni forma di discriminazione;	
	- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, di	
	animazione, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire	
	l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali,	
	motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in	
	condizioni di bisogno o svantaggio;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali	

	sanitari e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio	
	sanitari territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione	
	funzionale; consultori familiari;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale,	
	presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura	
	residenziale psichiatrica, gruppi in appartamento e/o strutture residenziali a	
	carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di	
	disagio relazionale;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di	
	minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti,	
	conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e	
	l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a	
	favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	
	prestazioni;	
	- l'organizzazione, progettazione e gestione, sempre nell'ambito delle	
	attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali,	
	socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani,	
	immigrati e soggetti in difficoltà;	
	- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e	
	strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica	
	utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti	
	informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini,	
	sportelli di accoglienza per le persone migranti;	

	- l'organizzazione e la gestione di centri culturali di formazione, produzione	
	e ricerca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie	
	d'arte, biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici	
	sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di	
	consulenza e formazione finalizzata al solo obiettivo della massima	
	integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per	
	ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni	
	socio-economiche e culturali;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio sanitari e	
	assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche	
	attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti,	
	nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione	
	sociale;	
	- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche,	
	studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e	
	sociali, a carattere nazionale e internazionale, con la realizzazione di corsi di	
	formazione professionale a vari livelli di complessità, collaborando, ove	
	possibile, con analoghe iniziative promosse da enti o Regioni o istituzioni	
	nazionali ed internazionali;	
	- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in	
	occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e	
	documentario;	
	- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure	
	pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra	

	forma consentita dalle leggi vigenti;	
	- la stipulazione di contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e	
	con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private,	
	con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da	
	soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	- l'ideazione e la gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in	
	particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione	
	ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate	
	ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà:	
	- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve ne sia	
	disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le attività sociali ed	
	imprenditoriali utili al raggiungimento degli scopi suddetti;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e	
	comunque accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla legge,	
	attraverso interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;	
	- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le	
	provvidenze comunitarie, statali, regionali, e di qualunque altro ente previste	
	dalle leggi emanate ed emanande.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	

	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento	
	delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai	
	regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative	
	culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della	
	solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle	
	condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in	
	condizioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio culturale ed	
	economica – e delle loro famiglie.	
	La cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e	

	associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato, ed ancora potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto	
	nell'ambito dei propri soci, la cooperativa potrà effettuare la raccolta dei	
	prestiti da disciplinarsi con apposito Regolamento. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire a consorzi e gruppi cooperativi paritetici ai sensi	
	dell'articolo 2545 <i>septies</i> c.c..	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà aderire ad	
	organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativistico.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata	
	ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo.	
	La cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società	
	diverse da quelle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie	
	in genere, anche reali. Potrà svolgere per le società partecipate e consociate	
	servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di	
	marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie,	

	effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto	
	futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione	
	delle somme versate e/o copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto	
	della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.	
	Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria	
	debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in	
	specie, della Legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società	
	fiduciarie e di revisione, della Legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di	
	circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio,	
	della Legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali, della Legge	
	23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare,	
	della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del	
	mercato, della Legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività	
	d'intermediazione mobiliare, del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385, in tema	
	di attività bancaria e finanziaria, dell'art. 26 della Legge 7 marzo 1996 n.	
	108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;	
	del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia d'intermediazione finanziaria,	
	nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a	
	Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	

	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la	
	loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	vantino una preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atte alle mansioni da svolgere anche in funzione	
	dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla Legge n. 381/1991,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per	
	fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381/1991, il cui	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed a cui	
	potrà esser corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa	
	sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti, comunque costituiti, che	
	siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica	
	della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	

	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del numero totale dei soci operatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare	
	altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla	
	relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi	
	momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno 3 (tre) mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comunque,	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di	
	formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento	
	nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della	

	scadenza del periodo di formazione o di inserimento fissato al momento	
	della sua ammissione.	
	Se il socio intende essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'organo amministrativo, che verifica la sussistenza dei requisiti.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti dai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente Statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel	
	libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	
	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di non partecipare a	
	società che operino in concorrenza con la cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale	

	non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, nonché di rispettare gli orientamenti e gli ideali portati avanti da	
	cooperativa;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c) d), e) ed f), la domanda di ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspirante socio	
	tutte le indicazioni e documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che	
	ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione,	
	secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle	
	condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo	
	5 che precede, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed	
	annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il	
	nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità	
	e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo	
	deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla	

	all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota	
	integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo	
	amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere liberata mediante	
	conferimento di denaro, beni in natura o crediti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze della	
	cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da trasmettersi con lettera raccomandata A/R o a mezzo	
	PEC alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la	
	cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione (secondo le modalità	
	fissate dal regolamento di attuazione), causa di morte, scioglimento o	
	fallimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	

	sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia	
	cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A/R	
	alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per	
	quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	

	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di	
	almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento della quota sociale	
	sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 5 che precede, o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera	
	presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	
	contratto sociale ovvero che non adempia alla propria prestazione	
	mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel	
	CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno redatto ai sensi	
	dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001; e nel caso di socio volontario che	
	abbia cessato l'attività di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o	
	assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma c.c.,	
	nonchè nei confronti del socio che venga condannato per reati che importino	
	l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per	
	le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	

	rapporto o nei confronti del socio che venga sottoposto a procedure	
	concorsuali;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno o PEC.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo	
	articolo 23 lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del	
	rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	

	di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente	
	rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'articolo 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.	
	La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'articolo 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	

	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e), f), g) ed h) che precede, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	

	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	
	della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro	
	5.000,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).	
	Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle	
	quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque)	
	voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati	
	dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	

	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del	
	valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). La quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di	
	legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	

	L'organo amministrativo può ai sensi dell'art. 2529 c.c. acquistare o	
	rimborsare quote della società, purchè sussistano le condizioni previste dal	
	secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e l'acquisto o il rimborso è	
	fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata A/R,	
	fornendo, con riferimento al potenziale acquirente, le indicazioni previste	
	nel precedente articolo 7.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega	
	l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione, e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti	
	dall'articolo 5.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	

	redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva	
	il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista	
	dalla legge (pari al 30% (trenta per cento));	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti e	
	secondo le modalità stabiliti dallo Statuto;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla	
	legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del successivo articolo 24, è consentita	
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	

	al limite massimo previsto per i dividendi.	
	Art. 24 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla	
	normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo	
	apposito regolamento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso,	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la	
	retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifica professionale.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 - Decisioni dei soci	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori	
	dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso spedito	
	mediante lettera raccomandata A/R, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. fax, posta	

	elettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai	
	libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli	
	amministratori, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si	
	opponesse alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere	
	informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei	
	relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della	
	riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	

	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei	
	quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;	
	dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi	
	audio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	Art. 26 - Deliberazioni	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. In questo ultimo	
	caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l' approvazione del bilancio e destinazione dei ristorni e degli utili;	
	2) la deliberazione sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri;	
	3) la deliberazione sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;	
	4) la nomina degli amministratori, la eventuale nomina del revisore, dei	
	sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	5) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli	

	amministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e la deliberazione sulla	
	loro responsabilità;	
	6) la deliberazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente	
	Statuto;	
	7) la deliberazione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	8) la deliberazione di compiere operazioni che comportano una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	9) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	10) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	11) la deliberazione su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che l'organo	
	amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 25.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario o da un Notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla	
	trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in	
	seconda convocazione, le deliberazioni devono esser prese con il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per	
	corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal	
	caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione	
	proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si	
	computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art. 29 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire più voti, ma non	

	oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei	
	loro membri, in conformità e con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve	
	essere conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e	
	che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per	
	come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, e	
	in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio designato nello	
	stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	Notaio.	
	Art. 31 - Amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto	
	da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di	
	cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il	

	numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti	
	non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta	
	tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle	
	materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore ed ai	
	sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in	
	modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purchè in Italia.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'organo amministrativo con intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle	

	seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della	
	riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati, nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video	
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il	
	presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti	
	tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene	
	la riunione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, il voto del Presidente prevale qualora il consiglio	

	di amministrazione sia composto da più di due membri.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente	
	e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che, pertanto, è	
	investito di tutti i poteri per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo	
	quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	ed esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati, relazionano, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il	
	requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio ed ai	

	consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, institori e	
	procuratori speciali.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera	
	dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure per singoli atti o	
	categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c., purchè la	
	maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva	
	assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea per	
	la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo	
	di controllo, se nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di	

	Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino	
	alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in	
	conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 32 - Collegio Sindacale e Revisore	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o se comunque	
	nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al	
	momento della nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi di obbligatorio	
	dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un Revisore, questi	
	deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade	
	dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies	
	c.c.	

	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c.; si applica inoltre la	
	disposizione di cui all'art. 2409-sexies c. c.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversie la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	

	soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o	
	Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute	
	nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 34 - Arbitri e procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore a	
	€ 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile; b) tre, per le altre controversie ; c)	
	nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della	
	cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione. In difetto di	
	designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui	
	circoscrizione ricade la sede della società. La domanda di arbitrato, anche	
	quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società,	
	fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.Lgs n. 5/2003. Gli	
	arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'art. 829, 2 comma del codice di procedura civile quando per decidere	
	abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri	
	decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio	

	Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per	
	non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs n.	
	5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro	
	caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello	
	svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo	
	arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera Arbitrale	
	di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 35 - Normativa generale di riferimento	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due articoli	
	precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della	
	cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori per l'intero valore	

	nominale eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23 lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Pertanto, i soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale, più eventuali dividendi eventualmente	
	maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dal presente	
	Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche dello Statuto.	
	Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	La Cooperativa: a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due	
	virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in	

	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della	
	cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto	
	residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati.	
	Art. 40 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore diciannove e	
	due minuti.	
	Le spese del presente atto sono a carico della società trasformanda.	
	<i>*Le parti, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato loro, ai sensi</i>	
	<i>dei decreti legislativi n.196 del 30 giugno 2003 e n.231 del 21 novembre</i>	
	<i>2007:</i>	
	<i>-prestano il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati</i>	
	<i>sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o</i>	
	<i>strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge</i>	
	<i>e per la normativa antiriciclaggio;</i>	

-autorizzano me Notaio a rilasciarne copia a richiesta di chiunque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che mi dichiara di approvarlo per essere conforme alla sua volontà e lo sottoscrive, alle ore diciannove e quindici minuti.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione, e
completato a mano da me Notaio, consta di sedici fogli, per facciate intere
sessanta e quanto della presente sessantunesima sin qui.

FIRMATO: GAETANO DI MAIO, STELLA ALTOMARE NOTAIO
SIGILLO.